



La Ministra della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2022 E-gp/3045/2022



Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, approvo per quanto di competenza il Regolamento allegato, recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

28 MAR. 2022

Marta Cartabia



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI ELEZIONE PER LA TUTELA DEL GENERE
MENO RAPPRESENTATO E PER LA VOTAZIONE TELEMATICA DA REMOTO DEI CONSIGLI
TERRITORIALI E NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI**
(Decreto Legge 28/10/2020 n. 137, convertito in Legge 18/12/2020 n. 176 – Art. 51 Costituzione)

Allegato alla delibera di adozione in data 16 marzo 2022

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recanti la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine degli Ingegneri;
- Visto l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede, al comma 1, che *"Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia"*;
- Visto il proprio Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, adottato l'8 gennaio 2021 e adeguato alle indicazioni del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 2021;
- Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, che impone *"l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi"*, sul presupposto che l'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, *"ha assegnato al Consiglio Nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale di cui al d.P.R. n. 169/2005 per consentire il voto con modalità telematica, ma non contiene (né potrebbe contenere, a pena di essere essa stessa in contrasto con la Costituzione) un divieto a introdurre nel Regolamento, oltre alle disposizioni «in deroga» riguardanti il voto telematico, anche previsioni integrative della disciplina elettorale, a tutela della parità di genere"*;
- Ritenuto necessario disciplinare, al Capo I del presente Regolamento, lo svolgimento delle elezioni, anche con modalità telematiche da remoto, per la composizione dei Consigli territoriali,

1/6
Aulz

Articolo 3 Operazioni di voto dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.
4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, anche nel caso di votazioni in presenza, ai fini del calcolo del quorum.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il quorum, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di opzione per il voto da remoto, il Consiglio territoriale nomina, entro la terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata



3/6



dallo stesso Consiglio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 8, per tutti gli adempimenti necessari. Cura inoltre l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.
13. Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante



4/6


esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4

Finalità

1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini

5/6

